



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

39-1/2026 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr.ssa Maria Troisi	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex artt. 268 e ss. cc.ii. depositato in data **02.3.2026** da [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED],

ritenuta la propria competenza;

considerato che dalla relazione del **gestore della crisi** **Avv. Marzio Postiglione** si evince che:

- il nucleo familiare della ricorrente è composto dal ricorrente [REDACTED];
- su [REDACTED] grava una esposizione debitoria di complessivi euro 4.449.301,53, di cui **euro 4.441,001,53 per tributi** (pag. 7 e 22) maturati con riferimento all'attività commerciale espletata dal ricorrente quale titolare [REDACTED], quest'ultima cancellata dal registro delle imprese in data [REDACTED] (cfr. la visura camerale acquisita dal collegio, posto che quella allegata al ricorso non è aggiornata);
- attualmente il ricorrente ricopre la carica di [REDACTED];



- le spese mensili necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia ammontano ad euro 1.040,00, con conseguente possibilità di mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di euro 501,00, pari ad euro 6.012,00 annui;
- il ricorrente non è titolare di beni immobili, bensì di due beni mobili registrati del valore di euro 8.000,00 ed euro 2.500,00 (cfr. pag. 15 della relazione dell'occ).

Considerato che il ricorso è ammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 33 co. 1 bis cc.ii. il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno dalla cessazione dell'attività (nel caso di specie, [REDACTED] è stata cancellata dal registro delle imprese in data [REDACTED]),

tenuto conto che l'occ ha reso una valutazione positiva in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal ricorrente (cfr. pag. 18).

Udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

Tenuto conto che il compenso del liquidatore sarà liquidato dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 co. 3 cc.ii.);

Rilevato che, stante il disposto dell'art. 6 cc.ii., il compenso per le prestazioni rese dall'occ potrà ritenersi nella misura di legge spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Trib. Torino 3.8.2023);

ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura,

P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED];
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, **la dott.ssa Maria Troisi**;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, **l'Avv. Marzio Postiglione**,
4. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;



6. **ordina** al debitore il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell’esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **dispone** che il liquidatore provveda a depositare il programma di liquidazione nel termine di cui all’art. 272 cc.ii.;
11. **determina**, valutate le osservazioni dell’OCC, **in euro 1.040,00 mensili** la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia, con la conseguenza che l’importo eccedente (comunque non inferiore ad euro 501,00 mensili) dovrà essere versato alla procedura con cadenza mensile** ed essere destinato ai creditori ammessi al passivo;
12. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
13. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l’apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
15. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
16. **raccomanda** all’OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 269, comma 3, CCII;
17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell’apposita



sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
oggettodella liquidazione.

Così deciso in Nocera Inferiore, 24.3.2026

Il giudice est.

Dott. Pasquale Velleca

Il Presidente

dr. Salvatore Di Lonardo

